



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 31/07/2021

Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 08:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Sì		8	DE LUCA Raffaele	Sì	
2	PELLE' Fabio	Sì		9	QUARTA Gabriele	Sì	
3	NUZZACI Federica	Sì		10	GERARDI Maria Luigia	Sì	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Sì		11	RUSSO Giuseppe	Sì	
5	SOLAZZO Anna	Sì		12	MANFREDA Fabrizio	Sì	
6	MAZZEI Luigi	Sì		13	VERGORI Marco	Sì	
7	PETRELLI Marco	Sì					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 15/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 15/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n.147](#) che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della [Legge 27 dicembre 2019, n.160](#) che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e all'imposta municipale propria (IMU);
- la [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambienti (ARERA), che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013 disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con proprio regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e-ter) del D.L. n. 16 del 06 Marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68 del 02 Maggio 2014, prescrive che il Comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo che la relativa copertura possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

RICHIAMATO il Regolamento TARI, come integrato e modificato con deliberazione consiliare approvata nella odierna seduta, che prevede una serie di agevolazioni in conformità alla possibilità offerta dal comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013, stabilendo che dette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 27, comma 5, che testualmente recita:

“3. Le agevolazioni o maggiori agevolazioni concesse ai sensi di specifiche norme statali e/o di settore, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

TENUTO CONTO pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale adottare delle agevolazioni tariffarie volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o hanno subito ripercussioni economiche;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI, che nel caso del comune di Arnesano ammonta ad € 63.817,21;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale è stato precisato che: “Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”;

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;*

RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3

- Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

- 2. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
- 3. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
- 4. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*
- 5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;*

CONSIDERATO che è necessario prevedere uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 15/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 1.679.383,85;

RITENUTO stabilire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020, pari ad € 40.150,00, confluita nell'avanzo vincolato 2020 di cui all'allegato a/2 nella parte dei “Vincoli derivanti da leggi e principi contabili”, verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale e delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure e restrizioni causate dall'emergenza Covid-19;

RITENUTO altresì stabilire:

- che le somme di cui all'art.6, comma 1 del D.L. n.73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per euro 30.339,00;
- che le somme di cui alla quota di avanzo vincolato 2020 per complessivi euro 40.150,00 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UD) per euro 16.060,00, e in favore delle utenze non domestiche per euro 20.940,00;

ATTESO che le predette agevolazioni che si intendono applicare sono di carattere assolutamente straordinario e avranno efficacia solo per l'anno 2021;

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare, alle utenze non domestiche (UND), le agevolazioni di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, inoltre, di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti precedenti alle utenze non domestiche attive alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo secondo le categorie di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

RITENUTO altresì opportuno, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere, per le Utenze domestiche (UD) un'agevolazione sulla TARI 2021 demandando all'Ufficio Servizi Sociali – Area I, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, la pubblicazione di apposito bando per la definizione dei requisiti e degli indicatori necessari per poter accedere al beneficio;

PRECISATO altresì che, il budget a disposizione dell'Ente da destinare per le agevolazioni TARI 2021 in favore alle UD è pari a 16.060,00;

PRECISATO altresì che, le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate a seguito di regolare presentazione di istanza definita dal Bando, e che l'Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all'eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale della seduta odierna relativa all'approvazione del PEF-Tari 2021 e delle tariffe definitive;

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l'attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta corrispondente alla minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa dell'emergenza da Covid-19;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione come allegato al presente atto;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Con Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONCEDERE, per l'anno 2021, alle utenze non domestiche (UND) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 le agevolazioni TARI, come riportate nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI FINANZIARE le agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche (UND) con quota parte dei fondi TARI anno 2020, confluiti nell'avanzo vincolato 2020 di cui all'allegato a/2 nella parte dei "Vincoli derivanti da leggi e principi contabili" pari ad € 20.940,00 e con i fondi di cui all'art. 6 e all'art.53 del D.L. n. 73/2021 pari ad € 30.339,00 nel rispetto della stima del riparto messa a disposizione dalla Fondazione IFEL, per un totale complessivo pari ad € 51.279,00;

DI CONCEDERE per l'anno 2021 alle Utenze domestiche (UD) un'agevolazione sulla TARI 2021, demandando all'Ufficio Servizi Sociali – Area I, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, la pubblicazione di apposito bando per la definizione dei requisiti e degli indicatori necessari per poter accedere al beneficio;

DI FINANZIARE le agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche (UD) con quota parte dei fondi TARI anno 2020, confluiti nell'avanzo vincolato 2020 di cui all'allegato a/2 nella parte dei "Vincoli derivanti da leggi e principi contabili" pari ad € 16.060,00;

DI DARE CORSO, d'ufficio, all'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, per le sole utenze non domestiche, attive alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo secondo le categorie di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

DI PRECISARE che, le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate a seguito di regolare presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall'Ufficio, entro i termini previsti dal Bando esplicitando che l'Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all'eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del Settore Servizi Sociali a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, nei limiti delle indicazioni e degli specifici indirizzi della stessa;

DI SUBORDINARE l'applicazione delle agevolazioni previste alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 e all'art.53 del D.L. n. 73/2021;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;

DI DICHIARARE, con Voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 05/08/2021 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 819 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 04/08/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA